



# Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 12 DEL 30/03/2019

**OGGETTO:** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - ANNO 2019.

L'anno **DUEMILADICIANNOVE**, il giorno **TRENTA** del mese di **MARZO** alle ore **10.14** in sessione **Ordinaria**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	MARIANI SILVIA	X	
2	CAVICCHIOLI SUELY	X		8	MICHELI DANIELE	X	
3	CHECHI FRANCESCO	X		9	MOVILLI TAMARA	X	
4	CIACCI SARA	X		10	PIERI WALTER		X
5	CORSI SIMONE	X		11	SQUARCI SABRINA	X	
6	GABBRICCI ALESSANDRO	X				10	1

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr.ssa DIODORINA VALERINO** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipa alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, l' Assessore **DELFREO BIANCHI**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno ed afferma che, nonostante il governo abbia tolto il blocco degli aumenti delle aliquote IMU, l'Amministrazione Comunale ha deciso di non aumentare le relative tariffe.

Non essendoci altri interventi in merito si passa alla votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTO** il D.Lgs. n. 23/2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di imposta municipale propria;

**RICHIAMATO** l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011 e successive modifiche recante l'istituzione in via sperimentale dell'Imposta Municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

**VISTO** che la Legge 27.12.2013 n. 147, all'art. 1 comma 639, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**DATO** atto che la prima citata Legge n. 147/2013 all'art. 1 comma 703, prevede che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

**VISTI** i comma 6 e 7, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, i quali stabiliscono che:

- l'aliquota IMU di base è pari allo 0,76 per cento e che i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, possono modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base;
- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze ed i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla L. 214/2011 secondo cui l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 380, lettera f) della L. n. 228/2012 che ha interamente riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento;



**VISTA**, altresì, la L. 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che è intervenuta a disciplinare ulteriormente le componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC) apportando modifiche anche in materia di IMU;

**VISTO** l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dall' art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

**DATO** atto che il Decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 31 Marzo 2019;

**RITENUTO** di stabilire le seguenti aliquote d'imposta per l'anno 2019, lasciandole invariate rispetto a quanto già stabilito per il 2018 con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27.12.2017:

- **aliquota del 3 per mille** per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- **aliquota del 9,2 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, locate con contratto regolarmente registrato;
- **aliquota del 3 per mille** per le unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (*Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....*);

- aliquota ordinaria del 9,8 per mille per tutti gli altri immobili;
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

**RICORDATO** che:

- sono considerate equiparate all'abitazione principale:
  - l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la legge di stabilità per l'anno 2016 aveva apportato modifiche alle norme in merito alla tassabilità dei terreni agricoli in quanto, a decorrere dall'anno 2016, non è più dovuta l'IMU per:
  - terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) o imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - terreni agricoli situati nei Comuni iscritti nella circolare MEF n. 9/1993;
- il Comune di Chiusdino è presente nell'elenco allegato alla Circolare prima indicata e pertanto, alla luce delle nuove disposizioni normative, i terreni in esso ricadenti sono esenti dall'IMU;

**VISTO** che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione);

**ACQUISITI** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

**CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE** espressa nelle forme di legge



## DELIBERA

1. Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e per le motivazioni espresse in premessa le seguenti aliquote, con efficacia dal 1° gennaio 2019, confermandole nelle misure come già precedentemente approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 64 del 27.12.2017 per l'anno 2018:

- aliquota del 3 per mille per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- aliquota del 3 per mille per le unità abitative concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado e relative pertinenze nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.1, comma 10 della L. n. 208/2015 (*Riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.....*);
- aliquota del 9,2 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, nei limiti fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, regolarmente locate con contratto registrato;
- aliquota del 9,8 per mille per tutti gli altri immobili;
- detrazione di € 200,00 per l'unità immobiliare di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale nella quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e rapportata al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

2. Di dare atto che sono considerate equiparate all'abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o

sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
3. Di dare atto, altresì, che i terreni agricoli ricadenti nel territorio comunale secondo le disposizioni della normativa vigente, sono esenti;
  4. Di dare atto che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. n. 201/2011 deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D. Lgs. n. 360/98.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con successiva votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



# COMUNE DI CHIUSDINO

Provincia di Siena

**Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a:  
«Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote – Anno 2019»**

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.6 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 25.03.2019

Il Responsabile  
F.to Rag. Silvia Da Frassini

---

**Parere di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a:  
«Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote – Anno 2019».**

La sottoscritta Rag. Silvia Da Frassini, in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.7 del regolamento dei controlli interni

ESPRIME

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile sulla proposta in oggetto.

Chiusdino, addì 25.03.2019

Il Responsabile  
F.to Rag. Silvia Da Frassini

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Dr.ssa BARTALETTI LUCIANA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr.ssa VALERINO DIODORINA

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 26.04.2019 al 11.05.2019 Num. Rep. 245

Chiusdino, li 26.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr.ssa VALERINO DIODORINA

---

**ATTESTAZIONE DELIBERA**

- Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_
- Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, li 26.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Dr.ssa VALERINO DIODORINA

---

**ATTESTATO DI COPIA CONFORME**

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, li 26.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa VALERINO DIODORINA

